



**22000 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI**  
**22110 - UFFICIO CULTURA ED EVENTI**

22101 - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO  
Responsabile: BERROCAL MAGDA GISELLA

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "ROBERT  
CAPA RETROSPECTIVE". CIG. 7589286CEB**

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

- da anni l'Assessorato alla Cultura gestisce lo spazio dell'Arengario, adatto ad ospitare diverse iniziative espositive;
- con delibera di Giunta Comunale n.93 del 29/03/2018 è stato approvato il programma mostre per l'anno 2018 presso l'Arengario che prevede, tra le altre, la realizzazione della mostra "Robert Capa Retrospective" nel periodo tra ottobre 2018 e gennaio 2019, in base alla proposta preventiva presentata da Civita Mostre S.r.l.;

Considerato che con nota prot. n.109404 del 08/06/2018 è pervenuta all'Amministrazione Comunale da parte di Civita Mostre S.r.l., società qualificata operante nel campo dell'organizzazione di eventi espositivi con sede legale a Roma, in Piazza Venezia n. 11, C.F. e P.IVA n. 11471571007, la proposta definitiva per la realizzazione di una mostra fotografica dedicata al fotoreporter Robert Capa, in Arengario dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019, alle condizioni di cui all'allegata bozza contrattuale;

Verificato che Civita Mostre S.r.l., grazie agli accordi con l'Agenzia Magnum e la Casa dei Tre Oci, ideatori della suddetta mostra, dispone dei diritti necessari ed ha pertanto l'esclusività per la sua realizzazione;

Visti:

- l'art. 63 comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che consente, per ragioni di natura tecnica o artistica o di tutela di diritti esclusivi, che il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- la deliberazione n. 64/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria;

Posto che non risulta possibile il ricorso al mercato MEPA e SINTEL alla luce delle specifiche della prestazione di cui trattasi;

Evidenziato il valore culturale della mostra che:

- consta di oltre 100 opere fotografiche di Robert Capa, figura di spicco del fotogiornalismo del XX secolo, che ritraggono cinque grandi conflitti mondiali del secolo scorso, di cui Capa è stato testimone oculare;
- gli scatti, divenuti iconici, risultano di alto interesse per il pubblico, non solo monzese, contribuendo ad arricchire l'offerta culturale cittadina e conseguentemente fungendo da volano per la promozione del territorio;

Ritenuto pertanto di affidare in concessione a Civita Mostre S.r.l. la realizzazione della mostra fotografica "Robert Capa Retrospective", alle condizioni di cui all'allegata bozza contrattuale, parte integrante del presente atto, concedendo in via strumentale l'uso dello spazio espositivo dell'Arengario;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO CULTURA ED EVENTI come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- Civita Mostre S.r.l. si fa carico di tutti gli oneri relativi alla realizzazione della mostre, con la sola esclusione dei costi relativi alle utenze e alle

- pulizie dello spazio durante il periodo di apertura concordato della mostra;
- a fronte dei piani economico-finanziari presentati da Civita Mostre S.r.l. che prevedono spese organizzative e gestionali coperti totalmente da Civita Mostre S.r.l. con i proventi di biglietteria, bookshop e sponsorizzazioni, Civita Mostre S.r.l. si impegna a versare al Comune di Monza una royalties di € 1,00 per ogni visitatore mancante fino al raggiungimento di n. 15.000 visitatori paganti, oltre ai quali nulla sarà dovuto al Comune;
  - Civita Mostre S.r.l. presenta requisiti di competenza, professionalità e affidabilità e collabora con importanti realtà museali e enti locali;
  - i requisiti del soggetto sono stati accertati attraverso le richieste di certificazioni trasmesse agli Enti competenti (Tribunale, Agenzia Entrate, ecc.);
  - i controlli sulle autocertificazioni prodotte da Civita Mostre S.r.l. hanno avuto esito positivo;
  - si procederà alla conseguente stipula del contratto nella forma del contratto pubblico;
  - risulta necessario corrispondere il contributo all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) pari a € 225,00;

Dato atto che dal 01.01.2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento;

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli impegni di spesa;

Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:  
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale;

**D E T E R M I N A**

1. di affidare in concessione il servizio di realizzazione della mostra fotografica “Robert Capa Retrospective”, alla società Civita Mostre S.r.l, con sede legale a Roma, in Piazza Venezia n.11, C.F. e P.IVA 11471571007, che si terrà in Arengario dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019, alle condizioni di cui all'allegata bozza contrattuale, parte integrante del presente atto, concedendo in via strumentale l'uso dello spazio dell'Arengario;

2. di dare atto che le eventuali entrate relative alla vendita dei biglietti verranno rendicontate al termine della mostra e gli importi dovuti verranno versati al Comune di Monza dietro presentazione di regolare fattura e saranno oggetto di apposito accertamento;

3. di impegnare la spesa di € 225,00 per il contributo all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) al capitolo 5357 “Prestazioni di servizi per attività culturali “anno 2018, codice 1030299999;

4. di impegnare la spesa nel rispetto dei principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citati in premessa;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2018	5357	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	1030299999	05021	225.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: 7589286CEB

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

## COMUNE DI MONZA

### CONCESSIONE DI SERVIZIO REALIZZAZIONE MOSTRA "ROBERT CAPA RETROSPECTIVE"

Il presente contratto viene sottoscritto secondo le modalità previste dall'art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.:

Tra

Dott.sa Laura Maria Brambilla nata a Monza il 27/11/1967 in qualità di Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti in rappresentanza nel nome, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, C.F. 02030880153, P.IVA. 00728830969, con sede a Monza in Piazza Trento e Trieste, nel proseguo denominato "Comune"

e

CIVITA Mostre srl, con sede in Roma Piazza Venezia, 11, Codice Fiscale e Partita IVA 11471571007 (di seguito solo "CIVITA"), come rappresentata dall'Amministratore Delegato Alberto Rossetti,

#### Premesso che

- a) con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 29/03/2018 è stata approvata la programmazione delle mostre in Arengario per l'anno 2018;
- b) con determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata affidata a CIVITA la realizzazione della mostra fotografica "Robert Capa Retrospective";
- c) l'affidamento è avvenuto senza previa pubblicazione del bando di gara in quanto trattasi di progetto artistico affidabile solo all'ideatore, come previsto dall'art. 63 comma 2 lettera b, del D. Lgs. 50/2016;
- d) sono stati effettuati con esito positivo i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo a CIVITA;

#### Si conviene e si stipula quanto segue

##### Art 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

##### Art. 2. Oggetto

Il presente contratto prevede e disciplina i rapporti tra il Comune e CIVITA in merito alla realizzazione della Mostra di cui in premessa. Per l'espletamento di quanto previsto il COMUNE concede a CIVITA la sala espositiva dell'Arengario di Monza, con i locali e gli spazi comuni (scale, servizi igienici, ingresso) come indicati nella planimetria allegata al presente Contratto. CIVITA dovrà utilizzare e fare utilizzare l'Arengario in modo corretto e coerentemente a quanto previsto nel presente Contratto.

CIVITA rimane esclusivo responsabile di tutte le norme di sicurezza, Regolamenti Comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli spazi in oggetto. CIVITA s'impegna a custodire i sopraddetti locali e beni con la diligenza del buon padre di famiglia. Al termine della durata del contratto dovrà rilasciare gli spazi liberi e nel medesimo stato nel quale sono stati consegnati.

### Art. 3. Obbligazioni di CIVITA

CIVITA si impegna a realizzare la Mostra, sostenendone tutti i costi di produzione e organizzazione, con l'esclusione di quanto indicato nell'Art. 4 come a carico del Comune.

In particolare sono a carico di CIVITA:

- tutti i diritti relativi alla disponibilità delle fotografie, alla esposizione delle opere, ai testi di mostra e alla curatela, all'uso di alcune immagini per la campagna di promozione e ai testi delle audioguide;
- l'attività di segreteria organizzativa, inclusi gli oneri relativi ai viaggi ed eventuali rimborsi sostenuti per la realizzazione del progetto;
- il trasporto e l'assicurazione delle opere;
- l'allestimento del percorso espositivo, ivi inclusa l'eventuale integrazione di strutture e supporti illuminotecnici, la proiezione dei video e la grafica di mostra;
- la disponibilità di una audioguida della mostra per tutti i visitatori paganti distribuita all'ingresso della mostra;
- la gestione dei servizi della biglietteria informatizzata e certificata Siae, negli spazi appositi, oltre al servizio di prenotazione on line;
- la disponibilità di n. 50 biglietti omaggio, per usi non commerciali;
- la promozione e comunicazione comprendente lo studio dell'immagine coordinata, la produzione dei materiali promozionali, l'ufficio stampa, il sito internet, l'attività di web marketing e l'acquisto di spazi pubblicitari;
- la disponibilità di 200 copie del volume edito da Silvana Editoriale per usi non commerciali;
- la gestione del bookshop di mostra, con l'approvvigionamento del volume di Silvana editoriale, di altre pubblicazioni dedicate a Robert Capa e in generale alla fotografia;
- la gestione delle attività didattiche e delle visite guidate;
- provvedere ai costi derivanti dall'estensione del servizio di pulizia dello spazio espositivo, in occasione di aperture straordinarie legate a eventi collaterali.

### Art. 4. Obbligazioni del Comune

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione della Mostra gli spazi espositivi dell'Arengario come da pianta allegata con la possibilità per CIVITA di organizzare all'ingresso la biglietteria, il controllo accessi, la distribuzione delle audioguide e il bookshop;
- sostenere, in relazione a detti spazi, tutti i costi relativi ai consumi elettrici, idrici e di riscaldamento, impianti antintrusione, antiincendio e la vigilanza armata fuori orario mostra;
- provvedere alla pulizia dello spazio espositivo durante il periodo di apertura della mostra;
- supportare la comunicazione attraverso l'Ufficio Stampa, che dovrà coordinarsi con l'ufficio stampa di CIVITA in merito alla diffusione del materiale di comunicazione che verrà messo a disposizione per l'evento e facilitare l'accesso agli spazi comunali per le affissioni;

- promozione della mostra all'interno del proprio sito ufficiale, dei canali web, nonché mediante la propria newsletter elettronica.

#### Art. 5. Periodo di Esposizione e Tariffe

La mostra sarà inaugurata sabato 6 ottobre 2018, con apertura al pubblico dal 7 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. La biglietteria chiuderà mezz'ora prima dell'orario di chiusura.

Le operazioni di montaggio potranno iniziare dall'1 ottobre 2018 con orari da concordare con l'Ufficio Cultura ed Eventi.

Le operazioni di smontaggio dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2019.

I biglietti di ingresso, comprensivi dell'audioguida della mostra, avranno le seguenti tariffe:

- Intero € 10,00
- Ridotto € 8,50 per gruppi di almeno 12 visitatori e titolari di convenzioni appositamente attivate
- Ridotto speciale € 4,00 per, scuole e giovani fino a 18 anni
- Gratuito per minori di 6 anni, 2 accompagnatori per classe e accompagnatore di disabili

Per la prenotazione dell'ingresso è prevista una tariffa di € 1,00 a persona.

#### Art. 6. Corrispettivi e proventi

A fronte degli impegni assunti come meglio dettagliato all'art. 3, CIVITA potrà conseguire le entrate della biglietteria, oltre alle entrate del bookshop e delle attività didattiche. CIVITA potrà infine reperire e introitare finanziamenti a titolo di sponsorizzazione o di contributi, partnership, attività di co-marketing, finalizzati alla realizzazione della mostra.

Qualora il numero dei visitatori superasse complessivamente le 15.000 unità paganti, il Comune rinuncia alla percentuale sui proventi. In caso contrario, sarà dovuto al Comune per ogni visitatore mancante al conseguimento dei 15.000 ingressi paganti, l'importo di € 1,00.

#### Art. 7. Tutela della privacy

CIVITA e il Comune, con il presente accordo, si concedono reciprocamente il diritto di trattare i propri dati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 2016/679.

#### Art. 8. Cessione del contratto

E' espressamente fatto divieto alle parti di cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto, salvo preventiva pattuizione scritta tra le parti stesse.

#### Art. 9 - Rischio imprenditoriale

CIVITA si assumerà, con le modalità descritte, il rischio imprenditoriale sulla copertura dei costi, per la realizzazione della mostra. Tale importo, si prevede, sarà coperto dai proventi previsti dall'art. 6. Nel caso tali introiti risultassero minori da quelli previsti dal piano economico, la differenza realizzata per il concorso alla copertura dei costi sarà ad esclusivo carico di CIVITA.

## Art. 10 - Sponsorizzazioni

CIVITA ha la facoltà di reperire sponsorizzazioni per le attività oggetto del presente contratto. Sono tuttavia vietate:

- sponsorizzazioni per le quali sia ravvisabile un possibile pregiudizio o danno all'immagine del Comune e delle sue iniziative istituzionali;
- sponsorizzazioni aventi a oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte dalla normativa vigente;
- sponsorizzazioni di diffusione di messaggi offensivi (incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia) e/o lesive della morale pubblica.

## Art. 11 - Cauzione

CIVITA a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, polizza n. \_\_\_\_\_ emessa dalla Compagnia Assicurativa \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ per la mostra "Robert Capa Retrospective" con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza il \_\_\_\_\_,

L'importo di \_\_\_\_\_ sarà svincolato al termine dello smontaggio (31 gennaio 2018) e a seguito della verifica della regolare esecuzione del servizio.

In ogni caso il garante deve ritenersi liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fidejussione.

La cauzione si intende a garanzia dell'esatto adempimento: degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni derivanti a qualsiasi titolo, del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

CIVITA è obbligata a reintegrare entro 15 gg la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

## Art. 12 - Penalità

Qualora CIVITA non dovesse rispettare i termini per l'adempimento relativi alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, il Comune applicherà una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inaugurazione della mostra. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute il Comune avrà la facoltà, previa intimazione scritta a CIVITA, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione di lavori necessari alla mostra in danno di CIVITA. Il Comune in caso di gravi disservizi dovuti a ripetuti ritardi o assenze del personale di CIVITA o ad altre irregolarità, si riserva di sostituire il personale mancante o inaffidabile con personale di altre ditte a carico di CIVITA. Qualora CIVITA intraprenda iniziative o esegua interventi senza aver acquisito, laddove previsto, la preventiva autorizzazione, il consenso e/o il concerto del Comune, quest'ultimo applicherà una penale da 500,00 euro a 10.000,00 euro a seconda della gravità dell'inadempienza.

## Art. 13 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e CIVITA, che abbia ad oggetto i rapporti sottostanti il presente contratto, le parti concordemente individuano come foro convenzionale competente per territorio quello di Monza.



## Art. 14 - Assicurazione

CIVITA si assume ogni responsabilità per danni che possono derivare al suo personale, al personale dell'Amministrazione o a terzi, nonché ai beni del Comune o di terzi in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, essendo a suo carico la corresponsione dei relativi risarcimenti. A tal fine CIVITA ha stipulato e trasmesso al Comune polizza assicurativa sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. Tale polizza dovrà essere corredata di apposita appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività svolta per conto del Comune.

## Art.15 - Obblighi in materia di sicurezza

CIVITA si impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

## Art. 16 - Risoluzione del Contratto

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, il presente contratto potrà esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti dell'aggiudicatario, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. n. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- frode, negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- interruzione o abbandono non motivati del servizio;
- cessione o sub-concessione del contratto a terzi;
- responsabilità, per dolo o colpa, in capo al personale o agli incaricati di CIVITA, per danni alla struttura, ai beni di proprietà comunale e di terzi;
- mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;
- interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione dell'attività;
- mancata esibizione o produzione di documenti richiesti dal Comune in sede di controllo;

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dal Comune al rappresentante legale di CIVITA. Nella contestazione sarà prefissato un termine di 10 gg per la presentazione delle contro-deduzioni; decorso tale termine, il Comune adotterà le determinazioni di sua competenza. Nelle ipotesi di cui sopra, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di racc. A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione di contratto per i motivi di cui sopra:

- non spetterà a CIVITA nessun indennizzo e il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa essergli derivato;
- a CIVITA verrà consentita la fruizione degli introiti derivanti dalla gestione del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni;

- al fine di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all'utenza, CIVITA sarà obbligata comunque a proseguire il servizio per il tempo necessario ad assicurare l'inizio delle prestazioni in esecuzione della nuova gestione, secondo quanto indicato dal Comune.

#### Art. 17 - Revoca della Concessione

Il Comune può procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione con raccomandata A.R. a CIVITA. La revoca del contratto è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

#### Art. 18 - Recesso dal Contratto

Il Comune si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di 60 gg e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

- mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- cessazione dell'attività da parte del contraente.

In tal caso verranno attivate le tutele previste dalla normativa vigente in tema di indennizzi.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche da CIVITA solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali e imprevedibili cause non imputabili allo stesso. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di racc. A./R. al Comune con un preavviso di almeno 90 gg.

Resta salva in tal caso l'eventuale azione risarcitoria che il Comune dovesse valutare di attuare.

Il Comune recede, infine, dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite, qualora sia accertata in capo all'appaltatore la sussistenza delle situazioni previste dall'art. 84 c.3 della legge antimafia n. 159/2011.

#### Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Relativamente ai dati personali e alle informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, CIVITA è responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dal regolamento UE 2016/679.

Nell'applicazione della succitata normativa, CIVITA dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando il Comune da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

CIVITA non potrà comunicare a terzi né diffondere dati in suo possesso, non potrà conservarli successivamente alla scadenza del contratto; tutti i documenti e gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune entro il termine perentorio di 10 gg dalla scadenza contrattuale.

Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui sopra.

CIVITA comunicherà il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, che risponde nei confronti del Comune e degli utenti ed a cui viene demandato il compito di richiedere dati sensibili qualora strettamente necessari per l'espletamento dei servizi.

#### Art.20 - Allegati

Le Parti prendono atto che formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- progetto scientifico della mostra (allegato A);
- piano economico finanziario della mostra (allegato B)

- planimetria e facility report dell'Arengario (allegato C);
- clausole vessatorie.

#### Art. 21. Riservatezza

Le parti si impegnano a mantenere riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati, tutti i dati, le informazioni, le documentazioni e le notizie che verranno comunque portate a loro conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

#### Art. 22. Modifiche

Ogni modifica al presente Contratto dovrà rivestire, pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti.

#### Art. 23. Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni tra le parti a qualsiasi titolo riguardanti l'esecuzione operativa del presente contratto dovranno essere effettuate a mezzo fax/mail ed indirizzate come segue:  
se indirizzate a CIVITA: \_\_\_\_\_  
se indirizzate al Comune: \_\_\_\_\_

#### Art. 24. Trattative

Le parti espressamente dichiarano che il contratto è stato oggetto di specifica trattativa individuale e il risultato di una reciproca negoziazione e, pertanto, esso è sottratto dalla applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c..

Monza .....